

N. 02053/2010 REG.SEN.  
N. 07107/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 7107 del 2009, proposto da:  
... , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria La Scala,  
con domicilio eletto presso Stefania Steri in Roma, Piazzale Clodio, 8/C -  
3;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via  
dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento del Ministero della Difesa di non idoneità per motivi  
sanitari del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 490  
Carabinieri effettivi in Ferma Quadriennale riservato, ai sensi dell'art. 25,  
comma 5, della L.del 23 agosto 2004 n. 226, ai Volontari delle Forze

REG.RIC.

Armato, in servizio o in congedo, che hanno completato senza demerito la ferma breve triennale (VFB) - Immissione 2009, giudicandolo non idoneo; di ogni altro atto o provvedimento, antecedente, conseguente e/o comunque connesso o presupposto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 il dott. ... e uditi per le parti i difensori avv.to Roberto Paciucci,

con delega per parte ricorrente e l'avv. dello Stato Francesco Meloncelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito nel merito con rito abbreviato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 205/2000.

Con il ricorso in esame, il ricorrente - premesso di aver partecipato al concorso per il reclutamento di n. 490 Carabinieri effettivi in ferma quadriennale - impugna il giudizio di non idoneità reso nei suoi confronti dal Centro nazionale di selezione e reclutamento - commissione per gli accertamenti sanitari - all'esito degli accertamenti sanitari. La commissione lo ha giudicato non idoneo per "Note di insicurezza", che comporta l'attribuzione del coefficiente 2) all'apparato somato-funzionale

PS di cui al DM n. 114/2000 e relativa direttiva tecnica del 5 dicembre 2005.

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a) il ricorrente ha sempre superato i vari test psico attitudinali che nel corso degli anni, tra il 2002 ed il 2007, ha sostenuto nei vari concorsi (sette) cui ha partecipato, riportando l'idoneità con profilo somato funzionale PS pari al coefficiente 1);

b) si è reso meritevole, nel corso dei servizi, di diversi attestati.

Con ordinanza n. 1203/2009 la Sezione ha disposto una verifica.

All'esito della verifica, il Collegio reputa il ricorso fondato.

Sottoposto ad un rinnovato accertamento sanitario in data 11 novembre 2009, la commissione medico-legale, dopo anamnesi ed approfondimento dello status psichico, ha formulato la seguente diagnosi: "Assenza di elementi psicopatologici in atto ... Attribuzione del coefficiente 1 al parametro psiche (PS1), compatibile con l'arruolamento nell'arma dei carabinieri".

L'esito della rinnovata visita, eseguita dalla medesima commissione sanitaria, ha giudicato, dunque, idoneo il ricorrente sulla scorta dei parametri indicati sia nella direttiva tecnica emanata per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare per delineare il profilo sanitario, che nel bando di concorso .

La verifica, è del tutto evidente, ha definitivamente ed in via tranciante acclarato l'insussistenza di imperfezioni e/o infermità a carico

del candidato di rilevanza tali da cagionarne la sua esclusione dalla procedura di arruolamento.

Patente, al dunque, l'illegittimità dell'impugnato decreto siccome adottato su presupposti erronei e travisati, frutto di un esercizio di discrezionalità tecnica che, sottoposto al sindacato estrinseco, ha palesato la non corretta applicazione al procedimento de quo delle regole tecniche fornite dalla scienza medica e, pertanto, la scorrettezza e l'irragionevolezza della decisione finale senza che il giudice amministrativo si sia sostituito all'amministrazione nella valutazione tecnica e nel giudizio resi.

Non pertinente l'assunto che si legge nella nota depositata dall'amministrazione secondo cui l'esito del nuovo accertamento non pregiudica la legittimità dell'originario provvedimento di esclusione poiché le note emerse in precedenza sono da attribuirsi alla "notevole attenzione riversata dal candidato sul raggiungimento del proprio scopo".

L'assunto della resistente avrebbe meritato condivisione se fosse stato in qualche modo allegato o comprovato l'occultamento di originari elementi di giudizio sottratti alla cognizione della commissione ed in grado di modificare la situazione di fatto originariamente considerata. Così non è stato. La verifica, disposta per appurare la sussistenza e la consistenza della causa di non idoneità, ha dimostrato che il primo giudizio medico era stato il frutto di una erronea istruttoria tecnica, quindi, l'ingiusto sbocco di un non corretto accertamento sanitario. L'originaria erroneità dell'accertamento rende ragione al ricorrente che può così dimostrare la possidenza del prescritto requisito sin dalla prima

visita medica (che se fosse stata correttamente effettuata avrebbe dato l'esito successivamente suffragato dalla verifica) e, pertanto, nei termini stabiliti dal bando.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato mentre l'effetto conformativo che deriva dalla presente decisione impone all'amministrazione (norma agendi) di fare pedissequa applicazione degli esiti della verifica nei sensi di cui al verbale medico del 14 gennaio 2009.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1<sup>^</sup> bis, accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso in epigrafe.

Condanna il ministero della difesa alla refusione delle spese di giustizia che liquida in € 1.000,00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO